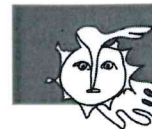




COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Paese di arte, cultura, lavoro



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della citata legge 10 aprile 1951, n.287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare **domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari** di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno pervenire al suddetto Ufficio, corredate da copia o autocertificazione del titolo di studio, entro e non oltre il **31 luglio del corrente anno**.

Dalla Residenza Comunale, lì 20.02.2019

f.to IL SINDACO
Giuseppe Forti



Legge 10 aprile 1951, n.287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.